Penale Ord. Sez. 7 Num. 42273 Anno 2018

Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ESPOSITO ALDO


Data Udienza: 06/04/2018

## ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PRESOTTO LUCA nato il 31/01/1979 a LUCCA

avverso la sentenza del 15/05/2017 del TRIBUNALE di LUCCA dato avviso alle parti; sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;





## **RITENUTO IN FATTO**

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lucca ha condannato Presotto Luca alla pena di euro duecento di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen..

Presotto, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione:

- 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per la genericità, la credibilità e la mancanza di contraddizioni delle dichiarazioni confessorie rese dal padre dell'imputato, con le quali scagionava il figlio, erroneamente ritenute inattendibili dal Tribunale poiché tardive e prive di riscontri;
- 2) l'ingiustificata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto collegata a motivazioni di carattere soggettivo e legate allo stile di vita e, non invece, ad una valutazione della tenuità del fatto reato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che il Tribunale ha logicamente ritenuto la cartuccia (funzionante cal. 20) nella disponibilità dell'imputato, in quanto rinvenuta all'interno della stanza dell'abitazione, in uso esclusivo al medesimo.

Il Tribunale ha correttamente applicato il principio affermato costantemente da questa Corte in tema di violazioni alla disciplina sulle armi, cui si ritiene di aderire, secondo cui per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto (Sez. F, n. 33609 del 30/08/2012, Bedin, Rv. 253425; Sez. 1, n. 20935 del 20/05/2008, Ponzo, Rv. 240287). Tale principio, ovviamente, si estende all'ipotesi di disponibilità di una cartuccia.

La sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, ha ritenuto inattendibile la deposizione del padre, che ha sostenuto di essere il reale possessore della cartuccia, trattandosi di dichiarazione generica, priva di riscontri e resa a ben tre anni di distanza dai fatti.

oh

Il ricorso, pur denunziando il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla

formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza, chiede la rilettura del compendio probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, anche nelle ipotesi di ricorso dell'appello, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

In riferimento al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha legittimamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in considerazione del precedente penale specifico, circostanze valutata legittimamente quale indice della abitualità della condotta.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2018.

. .